

ASSOCIAZIONE GIOVANI

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Giovani" promossa dalla Cisl, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto confederale, e ad essa aderente. L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Po, n. 21.

Art. 2

L'Associazione è libera, democratica, autonoma, aconfessionale e apartitica, multietnica e multiculturale, senza fini di lucro e si ispira agli stessi valori e principi di cui all'articolo 2 dello Statuto della Cisl. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale, configurandosi quale associazione non riconosciuta ex art. 36 cod. civ. ed ente non commerciale ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. c) e dell'art. 149 comma 2 del DPR 22/12/86 n. 917 nonché ente di tipo associativo di cui all'art. 148 del DPR 22/12/86 n. 917

La finalità dell'Associazione è quella di organizzare, rappresentare e tutelare la realtà giovanile in tutte le sue forme e di favorire il rapporto tra le giovani generazioni e la Cisl in particolare promuovendo il rapporto con le strutture territoriali e di categoria (Federazioni e Unioni), con gli enti e le associazioni già esistenti (Cenasca, Ial, Etsi, Inas, Sicut, Adiconsum, Anolf, Iscos, Alai) e con quelli che verranno in futuro costituiti, nonché con società controllate dalla Cisl.

A tal fine si propone di:

- a) Favorire, in collaborazione con i soggetti autorizzati pubblici, privati, del privato sociale e sindacali, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- b) Favorire la realizzazione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione; nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche mediante collaborazioni con gli enti scolastici, della formazione professionale, dell'Università e della ricerca;
- c) Promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati
- d) Promuovere attività sociali, ricreative, turistiche attraverso l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere
- e) Diffondere la cultura del lavoro e dei principi su cui si basa il sindacalismo democratico ed i valori richiamati nello statuto della Cisl
- f) Diffondere la cultura della pace, della solidarietà, della piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo e dell'integrazione multietnica.
- g) Diffondere valori e pratiche di responsabilità civica e di tutela ambientale.
- h) Sviluppare una cultura di promozione e difesa degli interessi ed aspettative dei soci nella loro posizione di consumatori e utenti di beni e servizi
- i) Favorire l'aggregazione, lo scambio di esperienze e la partecipazione democratica dei giovani all'interno della Cisl
- j) Favorire la condivisione delle esperienze lavorative e sindacali dei giovani
- k) Instaurare rapporti di collaborazione e di scambio con altre realtà organizzate, in particolare con associazioni giovanili e studentesche

L'Associazione potrà inoltre accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione ed assistenza nei settori di attività nonché compiere tutte quelle attività direttamente od indirettamente connesse per il raggiungimento delle finalità della stessa.

Art. 4

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

*) quote associative degli iscritti;

- *) contributi della Cisl
- *) altri contributi degli associati
- *) contributi di enti pubblici e privati
- *) donazioni e lasciti
- *) proventi vari e diversi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- *) dagli eventuali avanzi di gestione e dalle somme ricevute che l'assemblea nazionale, su proposta del Comitato di Coordinamento nazionale, avrà destinato a patrimonio;
- *) da beni mobili ed immobili posseduti in seguito ad acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo;
- *) dalle disponibilità finanziarie nonché da azioni, obbligazioni e ogni altro bene mobile o strumento finanziario di proprietà dell'Associazione.

È vietata ed esclusa la distribuzione del patrimonio a favore dei soci, sotto qualsiasi forma anche indiretta, nonché di qualsiasi fondo, riserva, diritto od attività dell'associazione.

Art. 5

Possono far parte dell'associazione i giovani che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età. Il rapporto associativo avviene direttamente con le singole Associazioni territoriali.

La verifica dei requisiti per aderire all'associazione è delegata ai Comitati di Coordinamento territoriali.

L'adesione alla Associazione avviene su domanda scritta dell'interessato, indirizzato al Comitato di Coordinamento territoriale. La domanda di adesione viene esaminata dal Comitato di Coordinamento territoriale nella prima riunione successiva. La domanda può essere respinta per mancanza dei requisiti richiesti.

L'accoglimento od il rifiuto dell'iscrizione sono comunicati all'interessato per le vie brevi ovvero con quegli strumenti di comunicazione che il Comitato di Coordinamento territoriale riterrà più idonei ed opportuni.

Al compimento del 32^o (trentaduesimo) anno di età, si cessa automaticamente di far parte dell'associazione e delle eventuali cariche ricoperte, senza necessità di dimissioni, esclusione o di alcun provvedimento formale.

L'iscrizione è personale e dà diritto alla tessera dell'Associazione Giovani ed all'accesso al sistema integrato dei servizi della Cisl, alle stesse condizioni degli iscritti Cisl.

L'ammontare della quota associativa annua, i termini e le modalità di versamento sono stabiliti annualmente dal Comitato di Coordinamento nazionale.

La qualifica di associato comporta la integrale accettazione dello statuto e del regolamento interno, ove adottato, e l'impegno a fornire la propria attività per il raggiungimento degli scopi associativi.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. La qualifica di socio non attribuisce diritti sul patrimonio dell'associazione, neppure in sede di liquidazione, valendo in tal caso le previsioni statutarie di cui all'art. 20 e la devoluzione alla Cisl del patrimonio stesso.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione, a livello nazionale sono:

L'Assemblea

Il Comitato di Coordinamento

Il Presidente

Art. 7

L'Assemblea è costituita da tutti i Presidenti territoriali e regionali ed è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea elabora gli indirizzi generali dell'Associazione e periodicamente valuta lo sviluppo organizzativo con le opportune proposte di iniziative di sostegno.

L'Assemblea promuove la partecipazione dei soci e la realizzazione di iniziative territoriali e periodicamente valuta lo sviluppo organizzativo con le opportune proposte di iniziative di sostegno.

L'assemblea delibera anche sulla eventuale revoca dei componenti del Comitato di Coordinamento e del Presidente, su mozione di sfiducia presentata da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione ogni volta che lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale si riunisce entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione è effettuata dal Presidente, su delibera del Comitato di Coordinamento nazionale, utilizzando il sistema informatico interno della Cisl.

Art. 8

Il Comitato di coordinamento Nazionale è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Presidente ed il Comitato di coordinamento sono eletti dall'Assemblea, sulla base di una rosa di candidati, iscritti all'Associazione, designati dal Comitato Esecutivo Nazionale della Cisl.

I componenti del Comitato di Coordinamento ed il Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove, per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, vengano sostituiti componenti del Comitato di Coordinamento, ovvero il Presidente, i nominati cesseranno comunque dalla carica, unitamente a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento, con lo spirare del triennio in corso al momento della sostituzione.

Il Comitato di coordinamento è l'organo di gestione ed amministrazione dell'Associazione al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, tra l'altro:

- *) provvede alla gestione ed amministrazione dell'Associazione;
- *) approva i bilanci preventivi e consuntivi (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio).
- *) promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo;
- *) decide costo e modalità del tesseramento per l'iscrizione individuale;
- *) dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali
- *) decide ordinariamente la convocazione dell'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- *) designa, su proposta del Presidente, eventuali rappresentanze esterne;
- *) approva il regolamento di attuazione del presente Statuto.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente, utilizzando il sistema informatico interno della Cisl. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 9

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare a sostituirlo un membro del Comitato di coordinamento in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Ove il Presidente non vi abbia provveduto, la sostituzione è deliberata dal comitato di Coordinamento.

Il Presidente può affidare ai componenti del Comitato di coordinamento la responsabilità di specifici settori di attività e di progetti; è comunque responsabile degli indirizzi e delle attività complessivi.

Il Presidente provvede alla gestione dell'Associazione, dando attuazione alle delibere del Comitato di Coordinamento, inclusa la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame del Comitato di Coordinamento per l'approvazione.

Art. 10

L'Associazione nazionale si articola a livello territoriale, in associazioni regionali ed in associazioni territoriali

Le associazioni regionali e territoriali sono soggetti autonomi, sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario ed acquisiscono un proprio codice fiscale.

Sono responsabili per tutte le obbligazioni da esse assunte direttamente tramite i propri organi.

Per far parte dell'Associazione, le associazioni territoriali e regionali devono essere riconosciute dal Comitato di Coordinamento Nazionale.

Art. 11

L'associazione si articola a livello regionale qualora all'interno del medesimo territorio regionale esistano almeno 3 associazioni territoriali riconosciute.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione, a livello regionale, sono:

Il Comitato di Coordinamento regionale

Il Presidente regionale

Art. 13

Il Comitato di Coordinamento regionale è costituito dai Presidenti territoriali e da 3 membri eletti dai presidenti territoriali sulla base di una rosa di candidati designata dal Comitato Esecutivo regionale della Cisl.

Il Comitato di Coordinamento regionale elegge nel proprio seno, sentito il parere del Comitato Esecutivo regionale della Cisl, il Presidente regionale.

I componenti del Comitato di Coordinamento regionale ed il Presidente regionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili:

Ove, per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, vengano sostituiti componenti del Comitato di Coordinamento, ovvero il Presidente, i nominati cesseranno comunque dalla carica, unitamente a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento, con lo spirare del triennio in corso al momento della sostituzione.

Il Comitato di Coordinamento regionale promuove e sostiene l'attività dei coordinamenti territoriali e la loro diffusione in tutte le province.

Il Comitato di coordinamento regionale è l'organo di gestione ed amministrazione dell'Associazione al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, tra l'altro:

- *) provvede alla gestione ed amministrazione dell'Associazione regionale;
- *) approva i bilanci preventivi e consuntivi regionali (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio)
- *) promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo regionale;
- *) dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali regionali
- *) designa, su proposta del Presidente regionale, eventuali rappresentanze esterne regionali;

Esso è convocato e presieduto dal Presidente regionale, utilizzando il sistema informatico interno della Cisl. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 14

Il Presidente regionale è il rappresentante legale dell'Associazione regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente regionale partecipa all'assemblea dell'Associazione.

Il Presidente regionale può delegare a sostituirlo un membro del Comitato di coordinamento regionale in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Ove il Presidente regionale non vi abbia provveduto, la sostituzione è deliberata dal comitato di Coordinamento regionale

Il Presidente regionale provvede alla gestione dell'Associazione regionale, dando attuazione alle delibere del Comitato di Coordinamento regionale, inclusa la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi regionali da sottoporre all'esame del Comitato di Coordinamento regionale per l'approvazione.

Il Presidente regionale può affidare ai componenti del Comitato di coordinamento regionale la responsabilità di specifici settori di attività e di progetti; è comunque responsabile degli indirizzi e delle attività complessivi.

Art. 15

Gli organi dell'Associazione, a livello territoriale, sono:

L'Assemblea territoriale

Il Comitato di Coordinamento territoriale

Il Presidente territoriale

Art. 16

L'Assemblea delle associazioni territoriali è composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti..

Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea territoriale promuove la partecipazione dei soci e la realizzazione di iniziative territoriali e periodicamente valuta lo sviluppo organizzativo con le opportune proposte di iniziative di sostegno.

L'Assemblea territoriale è convocata dal Presidente territoriale dell'associazione ogni volta che lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente territoriale.

L'assemblea territoriale per l'approvazione del bilancio annuale si riunisce entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione è effettuata dal Presidente, su delibera del Comitato di Coordinamento nazionale, utilizzando il sistema informatico interno della Cisl.

L'Assemblea prende atto delle istanze dei soci, propone gli indirizzi generali dell'Associazione, valuta lo sviluppo organizzativo con le opportune proposte di iniziative di sostegno che trasmette al Comitato di Coordinamento territoriale per la valutazione e le eventuali delibere.

Art. 17

Il Comitato di coordinamento territoriale è composto di norma da 3 membri, compreso il Presidente. Il Presidente ed il Comitato di coordinamento sono eletti dagli iscritti sulla base di una rosa di candidati designata dal Comitato Esecutivo territoriale della Cisl.

I componenti del Comitato di Coordinamento territoriale ed il Presidente territoriale durano in carica tre anni e sono rieleggibili:

Ove, per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, vengano sostituiti componenti del Comitato di Coordinamento, ovvero il Presidente, i nominati cesseranno comunque dalla carica, unitamente a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento, con lo spirare del triennio in corso al momento della sostituzione.

Il Comitato di coordinamento territoriale è l'organo di gestione ed amministrazione dell'Associazione al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, tra l'altro:

*) provvede alla gestione ed amministrazione dell'Associazione territoriale;

- *) esamina le domande di iscrizione e verifica i requisiti per aderire all'associazione (età, rapporto di lavoro o di collaborazione) comunicando all'interessato per le vie brevi, ovvero utilizzando il sistema informatico della Cisl, l'accoglimento od il rifiuto dell'iscrizione;
 - *) approva i bilanci preventivi e consuntivi territoriali (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio)
 - *) promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo territoriali ;
 - *) decide ordinariamente la convocazione dell'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
 - *) recepisce le istanze dell'assemblea territoriale
 - *) promuove ed organizza lo sviluppo organizzativo associativo territoriale
 - *) designa, su proposta del Presidente territoriale, sentito il Comitato di Coordinamento Territoriale, eventuali rappresentanze esterne territoriali;
 - *) dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali territoriali
- Esso è convocato e presieduto dal Presidente territoriale, utilizzando il sistema informatico interno della Cisl. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Il Presidente territoriale è il rappresentante legale dell'Associazione territoriale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente territoriale può delegare a sostituirlo un membro del Comitato di coordinamento territoriale in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Ove il Presidente territoriale non vi abbia provveduto, la sostituzione è deliberata dal Comitato di Coordinamento territoriale

Il Presidente territoriale provvede alla gestione dell'Associazione territoriale, dando attuazione alle delibere del Comitato di Coordinamento territoriale, inclusa la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi territoriali da sottoporre all'esame del Comitato di Coordinamento territoriale per l'approvazione.

Il Presidente territoriale può affidare ai componenti del Comitato di coordinamento territoriale la responsabilità di specifici settori di attività e di progetti; è comunque responsabile degli indirizzi e delle attività complessivi.

Art. 19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni anno deve essere redatto, sia dall'associazione a livello nazionale che dalle associazioni regionali e territoriali, il bilancio dell'esercizio (stato patrimoniale, conto economico, unitamente alla nota integrativa o ad una relazione sulla gestione, secondo lo schema civilistico) da approvarsi nei tempi e dagli organi previsti dalle precedenti disposizioni del presente statuto.

Art. 20

L'Associazione nazionale risponde di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente nazionale.

Le Associazioni Regionale e Territoriali sono le uniche responsabili, di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria, delle obbligazioni assunte tramite i rispettivi dai Presidenti regionali e territoriali, e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Associazione Nazionale, chiedere di essere sollevati dalla stessa od invocare una sua responsabilità di alcun genere.

Art. 21

In sede di costituzione dell'associazione nazionale e per i primi diciotto mesi il governo della stessa è assicurato da un Comitato di Coordinamento provvisorio composto da un massimo di nove membri compreso il Presidente, ai quali non si applicano i limiti di età previsti dall'art. 5.

Il Comitato di coordinamento provvisorio ed il Presidente sono designati dalla Cisl.

Tali scelte verranno indicate nell'atto costitutivo

I compiti del sopraindicato comitato sono:

- *) ricognizione dei gruppi giovani e relative attività esistenti ai vari livelli territoriali
- *) promozione dell'Associazione giovani in tutto il territorio nazionale
- *) diffusione delle migliori prassi
- *) sviluppo di un piano di comunicazione interno ed esterno efficace
- *) rappresentanza nei contesti istituzionali e associativi
- *) riconoscimento formale dei gruppi territoriali e regionali
- *) impostazione di attività e sinergie con l'intero sistema Cisl

Entro diciotto mesi dalla costituzione dell'Associazione si procederà alla verifica dello sviluppo organizzativo della stessa, per le decisioni sul suo definitivo assetto statutario e si procederà alla nomina degli organi statutari, con contestuale cessazione del Comitato di Coordinamento provvisorio e del Presidente provvisorio.

Art. 22

Il presente Statuto può essere modificato dal Comitato di Coordinamento soltanto previo parere vincolante del Comitato Esecutivo nazionale della Cisl.

Lo scioglimento della Associazione può essere deciso unicamente dal Comitato Esecutivo nazionale della Cisl.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizione di legge in materia di associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti cod civ.).

Si applicano inoltre le disposizioni di cui al D.Lgs 4/12/97 n. 460 e, in particolare, fanno parte del presente statuto le seguenti previsioni e divieti, ancorché già espressi negli articoli precedenti ovvero non espressi:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione Nazionale e di quelle regionali e territoriali, in caso di scioglimento per qualunque causa, a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, che viene individuata statutariamente nella Cisl – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
- c) obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio
- d) intrasmissibilità della quota o contributo e non rivalutabilità della stessa.